



DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori RAMPONI, DE ANGELIS, POLI BORTONE,
FLERES, CIARRAPICO, BUTTI, CONTINI, MENARDI, SARO,
CASELLI, BEVILACQUA, SANTINI e GRAMAZIO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° AGOSTO 2008

Modifica del codice di procedura penale in materia di diritto
dell'imputato di mentire

ONOREVOLI SENATORI. - Nella legislazione italiana, non vi è alcuna norma che preveda per l'imputato il diritto di mentire.

Eppure tale diritto è dato per «acquisito» - si assicura - sulla base di evidenti e chiari riferimenti normativi, costituzionali e non.

In tal modo si legittima disinvoltamente la menzogna che, sino a prova contraria, costituisce un atteggiamento giudicato universalmente riprovevole, non ammesso, dall'etica, dalla morale civile e religiosa.

Ancora più grave appare poi il fatto che tale «diritto acquisito», sia autorizzato in ambito processuale, cioè in una sede nella quale l'accertamento della «verità» appare essenziale per la correttezza del procedimento e per la validità e la legittimazione della sentenza.

Sulla base di che cosa, gli assertori di tale diritto sostengono la sua esistenza?

Evitando ogni considerazione di carattere morale, costoro dichiarano esistere evidenti e chiari riferimenti normativi costituzionali e non.

Infatti, affermano che, se il diritto di difesa è, secondo il dettato dell'articolo 24 della Costituzione, inviolabile, ne discende che l'imputato ha il diritto di difendersi nel modo che ritiene più opportuno e con le modalità che ritiene più convenienti. Pertanto, se l'imputato, al fine di resistere all'accusa che gli viene mossa, decide di effettuare una ricostruzione della sua condotta falsa, questo suo atteggiamento rientra a pieno titolo nel suo inviolabile diritto di difesa.

Tale affermazione appare paradossale giacché non può ritenersi ammissibile che dal conclamato giusto diritto dell'imputato a difendersi come sancito dalla Costituzione, si possa far derivare per lo stesso, il diritto

ad un comportamento mendace universalmente riconosciuto come riprovevole.

In questo modo sembra si voglia paragonare la procedura di discussione prevista dall'articolo 421 del codice di procedura penale, che regolarmente si svolge nei nostri tribunali, ad una qualche cosa di simile a quanto può accadere in un feroce e privo di scrupoli ambiente inquisitorio nei confronti di sequestrati o catturati da terroristi, nel cui frangente la povera vittima ha certamente il diritto di usare ogni mezzo, anche la forza, pur di salvarsi. Qui stiamo parlando di procedure concernenti la discussione di processi che si svolgono alla luce del sole, alla presenza dei difensori.

Intendiamo con questo affermare che la Costituzione ammette la menzogna come diritto dell'imputato? Non può essere vero!! Sarebbe una mostruosità, appunto costituzionale. D'altra parte, se lo avesse ritenuto, la Costituzione lo avrebbe chiaramente dichiarato, essendo assai grave e delicato l'uso della menzogna specie in sede processuale.

Per una pura ragione di buon senso e di capacità di discernimento, è giusto chiedersi a chi possa giovare il diritto di mentire da parte dell'imputato, dal momento che: se è innocente, non ha nessun bisogno di mentire, anzi così facendo può compromettere la sua posizione; mentre se è colpevole, non si può ritenere che sia proprio la legge a favorire in qualche modo, l'occultamento della verità.

È inoltre opportuno chiedersi se sino ad oggi vi sia stato qualche caso in cui l'utilizzazione del diritto di mentire possa essere servita a difendere l'innocenza dell'imputato, oppure se la stessa utilizzazione possa essersi rivelata utile per scoprire la verità o per non condannare un innocente.

È agevole ritenere che i Padri costituenti abbiano voluto tutelare il sacrosanto diritto dell'imputato alla difesa evitando di avallare processi sommari o procedimenti irregolari, e non abbiano mai inteso avallare l'uso della menzogna in sede processuale.

I difensori del diritto dell'imputato a mentire, aggiungono: «Le regole che disciplinano l'istruzione dibattimentale, non prevedono, per l'imputato, al momento in cui deve sottoporsi all'esame *ex* articolo 503 del codice di procedura penale, l'obbligo del giuramento previsto per i testimoni ed i consulenti.».

La norma citata, infatti, prevede che l'esame si svolga «nei modi previsti dagli articoli 498 e 499 e non viene richiamato il dettato dell'articolo 497, comma 2, del codice di procedura penale che stabilisce, prima che l'esame abbia inizio, il necessario avvertimento del Presidente al testimone dell'obbligo di dire la verità che precede la dichiarazione di impegno da parte del teste. L'imputato non è avvertito di tale obbligo, non viene avvertito delle responsabilità previste dalla legge penale, per chi testimonia il falso o è reticente o non giura. Ne consegue che non avendo un obbligo di affermare la verità, l'ordinamento gli concede di mentire.

Questo ragionamento ha indubbiamente una sua logica consequenziale, ma si tratta, a parere del proponente, di una logica perversa, che giustifica un atto delittuoso quale oggettivamente è sempre la menzogna, riferendosi ad una normativa che a sua volta è ispirata da una errata ed arbitraria interpretazione della norma costituzionale.

Inoltre, il fatto che dallo stesso codice di procedura penale, sia considerato reato la dichiarazione falsa dell'imputato nel momento in cui coinvolge altre persone, dimostra *ad abundantiam* che il «diritto di difesa inviola-

bile» previsto dall'articolo 24 della Costituzione non consente per nulla - come addotto dai difensori del diritto dell'imputato a mentire - allo stesso il diritto di difendersi, nel modo che ritiene più opportuno e con le modalità che ritiene più convenienti, tra le quali anche la menzogna.

Inoltre, se il legislatore si preoccupa giustamente del caso in cui una falsa deposizione da parte dell'imputato può danneggiare altri soggetti e quindi la identifica nella fattispecie della falsa testimonianza, a maggior ragione ci si deve preoccupare che una falsa dichiarazione da parte dell'imputato, possa arrecare danno al perseguimento della verità (che non si deve mai dimenticare è lo scopo primo dell'azione giudiziaria), e quindi dar luogo a sentenze sbagliate con conseguenze gravissime per tutta la società.

Pensare che possa esistere, in uno stato democratico, dove i diritti civili sono assolutamente tutelati, il diritto di mentire in sede processuale e comunque il diritto di mentire in qualsiasi caso di rapporto tra il cittadino e l'autorità legittimamente e democraticamente costituita, appare francamente una enormità sul piano etico, ed anche sul piano giudiziario.

Il presente disegno di legge si propone, al fine di eliminare l'errata convinzione che dall'articolo 24 della Costituzione derivi per l'imputato il diritto di mentire, di prevedere l'obbligo, per l'imputato, di fornire sempre e comunque dichiarazioni veritiere, conservandogli il diritto, in alternativa, di non rispondere alle richieste del magistrato.

Inoltre, tali norme, se approvate, toglieranno ogni dubbio relativo al comportamento della difesa dell'imputato nei confronti delle affermazioni dello stesso.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 64, comma 3, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

«*c-bis*) nel caso di deposizione, ha l'obbligo, previo giuramento, di rispondere secondo verità alle domande che gli sono rivolte e di fornire, comunque, sempre dichiarazioni veritiere»;

b) all'articolo 503, comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «L'esame si svolge nei modi previsti dagli articoli 497, 498 e 499».